



STATUTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO

PROVINCIA DI BRINDISI

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I

Articolo 1 Comune di Carovigno

- 1 Il comune di Carovigno è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
- 2 Esercita funzioni proprie e le funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà ed ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 3 Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Articolo 2 Territorio, sede, gonfalone e stemma.

- 1 Il territorio del Comune di Carovigno è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali dal n°1 al n°8, con gli allegati 24 a e 61 a, confina con i Comuni di Ostuni, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni e Brindisi, e comprende la popolazione posta con essa in relazione organica.
- 2 La circoscrizione territoriale del comune sarà tutelata e rivendicata con tutti i mezzi e le azioni previste dalla legge.
- 3 Fanno parte del territorio di Carovigno le borgate di: Serranova, Santa Sabina e Specchiolla.
- 4 Il territorio Comunale è una risorsa di inestimabile valore in quanto patrimonio culturale, economico, sociale, paesaggistico ed ambientale della comunità.
- 5 All'interno del territorio Comune non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici, nucleari e scorie radioattive.
- 6 La sede del Comune e dei suoi organi è posta in Carovigno, nel palazzo Comunale, sito alla via Giuseppe Verdi n.1, in Piazza municipio.
- 7 Gli organi del Comune possono eccezionalmente riunirsi, per esigenze particolari, in sedi diverse.
- 8 Elementi distintivi del Comune di Carovigno sono lo Stemma ed il Gonfalone.: lo Stemma, attribuito e descritto con Decreto del Capo del Governo, in data 9 febbraio 1935, raffigura un delfino cavalcato da un amorino che suona la cetra; il Gonfalone consiste in un drappo di color porpora, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dallo stemma, con l'iscrizione centrata in oro, recante la denominazione del Comune.
- 9 Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in

uso dello stemma ad Enti o associazioni e le relative modalità.

10 I Patroni del comune sono San Giacomo e Filippo, la cui festività ricorre il 03 maggio.

Articolo 3 Finalità

1 Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

2 In armonia con lo spirito della Costituzione il Comune, attraverso i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con gli altri Comuni di Paesi esteri (comunitari ed extracomunitari). Al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli, nell'azione di cooperazione con i poteri locali di ogni Paese, si propone di apportare il contributo all'affermazione dei diritti dell'uomo.

CAPO II:

FINALITA' E FUNZIONI

Articolo 4 Tutela della salute

1 Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia, dell'anziano e dei soggetti diversamente abili.

2 Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, sia in forma diretta che mediante forme di collaborazione e convenzionamento con istituzioni a ciò deputate.

Articolo 5 Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico, archeologico e culturale

1 Il Comune adotta nell'ambito delle sue competenze, le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2 Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone la fruizione da parte della collettività.

Articolo 6 Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero

1 Il Comune promuove lo sviluppo delle attività culturali, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2 Incoraggia e favorisce l'attività sportiva ed il turismo sociale e giovanile.

3 Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed

associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

4 I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da specifici regolamenti di settore che dovranno altresì prevedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

Articolo 7

Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

1 Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

Articolo 8

Assetto e utilizzo del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e ambientali.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Articolo 9

Sviluppo Economico

1 Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo ai sensi della vigente normativa, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2 Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta

collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3 Concorre allo sviluppo delle attività turistiche, promuovendo e favorendo ogni idonea iniziativa.

4 Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo ai sensi della vigente normativa, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

5 Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

6 Concorre allo sviluppo delle attività turistiche, promuovendo e favorendo ogni idonea iniziativa.

Articolo 10

Programmazione economico – sociale e territoriale

1 In conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 267/2000 il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2 Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e culturali operanti nel territorio.

Articolo 11

Partecipazione, decentramento, cooperazione.

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000

2. Garantisce, a norma di legge, la presenza di entrambi i sessi nei propri organi collegiali non elettivi, adeguando a tale norma i propri regolamenti ed i comportamenti dei propri organi, nonché tendendo, per quanto possibile, al riequilibrio delle rappresentanze di genere.

3. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

4. L'applicazione concreta delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è disciplinata da apposito regolamento.

5. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Articolo 12

Potestà regolamentare

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'organizzazione del comune è

disciplinata da regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

3. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE, ORGANI ELETTIVI

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Articolo 13

Organi

1. Sono organi di governo del comune: il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale.
2. Spetta a tali organi determinare l'indirizzo politico-amministrativo del Comune.
3. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
4. I componenti gli organi di governo al momento della loro elezione e/o nomina e nel corso dell'espletamento del proprio mandato non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di seguito riportate:

- nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità disciplinate dagli articoli 60 e seguenti del D.lgs. 267/2000;
- nelle condizioni di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo di cui agli articoli 10 e 11 del D.lgs. n. 235/2012, recante disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive e di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi e di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli enti privati in controllo pubblico disciplinati dagli articoli del D.lgs. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190

Articolo 14

Organismi Collegiali Pari Opportunità

1. Il Comune riconoscendo nella differenza di generi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità tra generi.
2. A tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle Commissioni tecniche e/o elettive, negli Enti, Aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere ad assicurare la presenza di entrambi i generi.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 15

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.
2. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
3. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.
5. Gli atti fondamentali del consiglio comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.
7. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad una donna consigliere l'incarico di riferire in materia di pari opportunità.
8. Il consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

Articolo 16

Competenze del consiglio comunale

1. Le materie di competenza del consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.

2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo stesso nominate.

3. Le deliberazioni del consiglio comunale nelle materie di propria competenza che concretizzano un rapporto contrattuale dispongono anche dell'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

Articolo 17

Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, nel caso in cui in una lista sia eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare.

2. I consiglieri che dichiarano di non voler più appartenere al proprio gruppo possono aderire ad altro gruppo esistente o confluire nel gruppo misto che viene costituito per effetto del primo distacco.

3. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale il nome del capogruppo per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo che abbia la maggiore cifra elettorale.

Articolo 18

Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I capigruppo consiliari ed il Presidente del consiglio costituiscono un organismo denominato "conferenza dei capigruppo".

2. La conferenza è presieduta dal Presidente del consiglio o da chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Presidente del Consiglio può sentire la Conferenza dei Capigruppo, dallo stesso presieduta, ogni qualvolta lo ritiene necessario per un migliore svolgimento dei lavori consiliari. Il Sindaco può anche sentire la Conferenza dei Capigruppo in ordine alla richiesta da avanzare al Presidente per la formulazione dell'ordine del giorno e per qualsiasi altro problema di carattere generale e organizzativo della programmazione delle sedute consiliari.

4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento, i rapporti con il Presidente del Consiglio e il Sindaco, con la giunta comunale e le commissioni consiliari.

Articolo 19

Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio col voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso, ivi compreso il Sindaco, ed a scrutinio segreto. Dopo due votazioni in cui non sia stato raggiunto il

quorum previsto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di consensi. E' eletto colui che consegue la maggioranza semplice. A parità di voti prevale il più anziano d'età.

2. Con le stesse modalità indicate al comma precedente si procede alla nomina del vice presidente.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo del medesimo. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia del Presidente che del Vice Presidente, le funzioni di convocazione e presidenza delle sedute consiliari sono svolte dal Consigliere anziano, come individuato dall'articolo 40, 2° comma del D.lgs. 267/2000.

Articolo 20

Attribuzioni e prerogative del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è organo deputato alla presidenza del Consiglio Comunale e esercita le seguenti funzioni:

- rappresenta il Consiglio comunale;
- convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio, la decisione è rimessa comunque al Consiglio, ove ciò sia richiesto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati;
- ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
- esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

2. Il Presidente del consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Articolo 21

Dimissioni, morte e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Nel caso di dimissioni o morte, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione del proprio Presidente o Vice Presidente mediante nuova elezione che si svolge con le medesime modalità di cui all'art. 19 nel corso della prima riunione consiliare utile.

2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati a seguito di mozione di sfiducia motivata solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio del Consiglio stesso.

3. La mozione è sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati ed è approvata con il voto favorevole espresso, per appello nominale, di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati, ivi compreso in entrambi i casi il Sindaco. La mozione viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione

Articolo 22

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
 - iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;
 - presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;
 - accesso come prevede la legge.
3. I consiglieri comunali sono tenuti a motivare la richiesta di accesso agli atti per l'espletamento del proprio mandato di consigliere comunale. In nessun caso il consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti. Non possono essere oggetto dell'accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge.
4. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

Articolo 23

Commissioni permanenti

1. Il consiglio comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio.
2. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal comune.
3. Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
4. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento, al lavoro delle commissioni permanenti di cui non facciano parte.
5. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento.
6. Lo stesso regolamento indicherà le materie da sottoporre all'esame preventivo delle commissioni.
7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.
8. Le commissioni riferiscono al consiglio comunale nel termine massimo di venti giorni dall'assegnazione delle proposte, dopo di che l'argomento viene comunque iscritto all'ordine del giorno del consiglio comunale.
9. Nei casi urgenti, a richiesta della giunta, sentita la conferenza dei capigruppo, il termine può

essere abbreviato, secondo le modalità previste dal regolamento.

10. Alle commissioni può essere affidato, sentita la conferenza dei capigruppo, il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti alla votazione del consiglio.

11. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei responsabili dei servizi, delle aziende e degli enti collegati. Possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne all'amministrazione, la cui competenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

12. Le commissioni possono tenere udienze conoscitive.

Articolo 24

Commissioni di controllo e di indagine

1. Il consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio e su proposta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati al comune, escludendo dal computo il sindaco, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali, uno per ogni gruppo consiliare.

2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

3. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l'atto deliberativo che le istituisce.

Articolo 25

Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il consiglio comunale ha necessità di particolari conoscenze.

2. La composizione, il funzionamento, la disciplina dell'attività di tali commissioni è quella prevista per le commissioni permanenti.

3. Il Consiglio Comunale all'atto dell'istituzione di tali commissioni ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Articolo 26

Commissione per le pari opportunità

1. Il comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, può istituire la commissione per le pari opportunità.

2. La nomina della commissione, la sua composizione, la sua durata sono stabiliti dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

3. Il presidente della Commissione è l'Assessore o la Consiglieria con delega alle Pari

opportunità. La commissione elegge al proprio interno la vicepresidente.

4. La commissione formula al consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione femminile e che possano essere sviluppate in direzione delle pari opportunità.

5. La giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo, da proporre al consiglio, particolarmente rivolti alla popolazione femminile.

6. La commissione dura in carica per l'intero mandato del consiglio e al termine redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Articolo 27

Decadenza

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del consiglio comunale ovvero a cinque nell'anno.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio d'ufficio o d'istanza di qualunque elettore del Comune.

3. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.

4. Il consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al Sindaco e al Presidente del Consiglio almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza; in tal caso la procedura può essere interrotta.

5. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

Articolo 28

Convocazione del consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per deliberare i documenti del bilancio preventivo e il conto consuntivo.

2. Viene convocato in sessione straordinaria per trattare gli oggetti di competenza.

3. Su richiesta del Sindaco, il Presidente del Consiglio o chi ne fa le veci, sentita la Conferenza dei Capigruppo, convoca il Consiglio Comunale. Lo stesso Presidente è tenuto a formulare l'ordine del giorno inserendo le questioni richieste.

4. La richiesta di convocazione può essere inoltrata anche da un quinto dei consiglieri ed la decisione di accoglibilità deve essere confermata dalla conferenza dei capigruppo, in tal caso il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. L'avviso con l'elenco degli oggetti per le sedute ordinarie deve essere recapitato almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

6. L'avviso di convocazione per le altre sedute è consegnato almeno tre giorni liberi prima

della riunione, e non meno di 24 ore prima, in caso di urgenza derivata da motivi rilevanti e indilazionabili.

7. La consegna degli avvisi avviene con le modalità determinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale.

8. Della convocazione del consiglio e dell'ordine del giorno, è data diffusione attraverso l'albo pretorio e gli altri mezzi di comunicazione definiti dal regolamento.

9. Il deposito degli atti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale avviene al momento dell'iscrizione.

Articolo 29

Adunanze consiliari

1. Il consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.

2. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche.

3. Per la validità delle sedute, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune, arrotondato aritmeticamente, senza computare il sindaco; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, arrotondato aritmeticamente, senza computare il sindaco.

4. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi che implicino valutazioni su persone. Il regolamento determina le modalità esecutive.

5. Il regolamento del consiglio ne disciplina il funzionamento ivi compreso: l'ordine degli interventi, la loro durata, le modalità del voto, nonché la partecipazione di rappresentanti di enti e aziende dipendenti, di esperti e di personalità del mondo politico, culturale e scientifico.

6. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza; lo stesso può farsi assistere nella redazione del verbale.

7. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

8. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario generale.

Articolo 30

Prima adunanza

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal consigliere anziano. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. Nella prima seduta il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri; quindi il sindaco presta davanti al consiglio il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana e comunica la composizione della giunta comunale.

Articolo 31

Linee programmatiche

1. Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla seduta di insediamento, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.

Articolo 32

Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del consiglio spetta alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari e ai singoli consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

2. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.

3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono di norma assegnate all'esame della commissione consiliare competente e per essere sottoposte alla votazione del consiglio, devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

CAPO III

IL SINDACO

Articolo 33

Sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.

2. Il sindaco è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.

3. Il sindaco impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.

4. In particolare il sindaco:

- può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;
- può delegare ai responsabili dei servizi del comune il compimento di singoli atti;
- indice i referendum previsti dal successivo articolo 49 e convoca i relativi comizi elettorali;
- adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'art. 54 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi;
- promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

Articolo 34 **Vice sindaco**

1. Il sindaco nomina fra gli assessori un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l'assessore anziano di età.

CAPO IV **LA GIUNTA COMUNALE**

Articolo 35 **Giunta comunale**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, compreso il Vice Sindaco, nel limite massimo previsto dalla legge.
2. Il sindaco determina il numero dei componenti della giunta comunale sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.
3. Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, nella composizione della Giunta comunale deve essere garantita la presenza di generi.
4. Possono essere nominati assessori persone non consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. La giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli assessori.

Articolo 36 **Attribuzioni della giunta comunale**

1. La giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al consiglio e quando lo richieda il consiglio stesso.
2. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti

di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.

3. L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.

4. La giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio e del sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.

5. Le deliberazioni della giunta comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti, le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

Articolo 37

Funzionamento della giunta comunale

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.

2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti, computando a tal fine il Sindaco.

3. Il sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.

4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale. Il segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.

5. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.

6. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

7. Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

8. Le deliberazioni della giunta sono firmate dal sindaco e dal segretario comunale. Esse vengono comunicate ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.

Articolo 38

Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 39
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III: PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 40
Libere forme associative

- 1 Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare di cittadini all'Amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione.
- 2 Favorisce la creazione di organismi di coordinamento tra forme associative omogenee per competenze, della cui attività riferiscono al Presidente del Consiglio il quale ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.
- 3 Il Comune promuove il Forum della Società Civile composto da associazioni, organismi di volontariato, organizzazioni sindacali e di categoria, ordini professionali. Il Forum ha funzioni consultive e propositive circa l'attività del consiglio comunale. Il Forum è luogo di incontro di tutte le forze sociali, culturali ed economiche.
- 4 Il comune istituisce l'Albo delle associazioni legalmente costituite, nonché delle associazioni studentesche e degli organismi di volontariato; ad esso possono essere iscritte associazioni:
 - che ne fanno richiesta;
 - che non hanno scopo di lucro;
 - che hanno libertà di accesso, ispirandosi ai principi democratici della costituzione;
 - che operano sul territorio carovignese da almeno un anno;
 - che depositano copia dello statuto e dell'atto costitutivo presso il comune.
- 5 La gestione dell'albo è disciplinata dal regolamento della partecipazione.
- 6 Il comune promuove e istituisce, inoltre, organismi di partecipazione e Consulte come referenti per l'azione comunale, tra gli altri, nei quartieri, a tutela della popolazione anziana, per l'aggregazione dei giovani, per garantire la pari dignità tra uomini e donne, per la tutela dei consumatori, per la promozione di attività sportive, turistico-culturali, per la tutela dell'ambiente. Il documento politico-programmatico della giunta comunale dovrà prevedere il numero degli organismi consultivi e i relativi ambiti di interesse.

7 I meccanismi di funzionamento del Forum, la istituzione ed il funzionamento delle Consulte di settore, le modalità della informazione, la organizzazione di eventuali consultazioni periodiche, la regolamentazione delle forme di sostegno e tutta la disciplina di dettaglio è disciplinata a mezzo di apposito regolamento della partecipazione.

Articolo 41

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e il Garante per i diritti dell'infanzia

1 Il Comune di Carovigno, allo scopo di favorire la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e del Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

2 Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3 Il Garante ha il compito di vigilare sugli atti amministrativi del comune e di esaminare le conseguenze dirette, indirette, certe o possibili, per valutarne gli effetti sulla qualità della vita e sul benessere psicofisico dei cittadini minori di diciotto anni. Ha inoltre il compito di svolgere costantemente opera di sensibilizzazione sui bisogni dei minori, di indicare e proporre iniziative in loro favore.

4 I compiti, le funzioni, le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei ragazzi e del Garante sono demandati ad apposito regolamento, alla cui redazione daranno il loro contributo di rappresentanti di ogni istituto presente nel comune.

Articolo 42

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico -amministrativa, culturale, economica e sociale della comunità. Favorisce, a tal fine, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:

- a) le assemblee e le consultazioni di quartiere e di zona sulle principali questioni che li investono;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive si richiama la normativa di cui al vigente Regolamento adottata ai sensi della L. 241/90.

Articolo 43

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e religiose.
2. L'Amministrazione Comunale facilita l'esercizio del diritto di riunione mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, locali e spazi idonei nei limiti delle effettive disponibilità dell'Amministrazione e tenuto conto delle necessità di funzionamento degli uffici e servizi comunali e delle richieste presentate.
3. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione ai requisiti di sicurezza degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'uso dei locali pubblici.
4. Per la copertura delle spese, oltre al canone di locazione, può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
5. Le condizioni e le modalità d'uso saranno disciplinate da appositi regolamenti.

Articolo 44 **Consultazioni della popolazione**

- 1 A prescindere dai casi in cui forme di consultazione sono stabilite per legge, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e le Commissioni Consiliari permanenti, possono sempre promuovere la consultazione dei cittadini e delle organizzazioni e associazioni che li rappresentano relativamente a provvedimenti di interesse dell'intera cittadinanza o di parti della stessa.
- 2 Forme e modalità delle consultazioni saranno stabilite, di volta in volta, dagli organi di cui al primo comma e potranno essere attuate anche nei confronti di cittadini che abbiano compiuto quattordici anni di età.
- 3 I costi delle consultazioni sono a carico del Comune.
- 4 Le risultanze delle consultazioni di cui al presente articolo non vincolano gli organi comunali, ma di esse dovrà essere dato atto nei provvedimenti in relazione ai quali furono promosse.
- 5 La consultazione è prevista relativamente ai comitati di quartiere e di frazione, anche spontanei e di libera costituzione e regolarmente costituiti, comunque rappresentativi della popolazione interessata e riconosciuti dal Consiglio Comunale, in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.
- 6 Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione dei quartieri e delle frazioni e di altre forme associative

Articolo 45 **Gestione di servizi in forma associata**

- 1 Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole

materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

2 Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi e i mezzi.

3 I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Presidente del Consiglio che ne riferisce al Consiglio stesso a norma di Regolamento.

Articolo 46 **Consulta permanente dei cittadini stranieri**

1 Il Comune promuove l'istituzione di una Consulta permanente dei cittadini stranieri ed apolidi residenti, quale organismo di partecipazione all'Amministrazione locale che promuove e favorisce il rapporto sociale e culturale con le diverse etnie residenti.

2 La Consulta è composta dai rappresentanti delle diverse etnie residenti, democraticamente eletti dai cittadini stranieri residenti a Carovigno.

3 Un apposito Regolamento fornirà la disciplina relativa all'elezione dei componenti della Consulta, determinerà le loro specifiche competenze ed i requisiti per farne parte, stabilirà le funzioni della Consulta e le norme cui dovrà attenersi nello svolgimento della sua attività.

Articolo 47 **Istanze**

1 I cittadini, intendendosi per tali i maggiorenni residenti nel Comune o esercenti nello stesso attività economiche, anche se non residenti, che ne abbiano interesse, possono, in forma singola o associata, presentare istanze al Sindaco, intese ad ottenere l'emanazione di un atto della Pubblica Amministrazione.

2 Le istanze, a pena di inammissibilità, debbono essere sottoscritte con firma autenticata nelle forme di legge ed indicare un domicilio nel Comune per la risposta.

3 Il Sindaco è tenuto a rispondere alle istanze entro e non oltre sessanta giorni dalla loro presentazione.

4 La risposta deve essere resa per iscritto al domicilio di cui al comma 2.

Articolo 48 **Petizioni**

1 I singoli cittadini, intendendosi per tali i maggiorenni residenti nel Comune, o esercenti nello stesso attività economiche, anche se non residenti, o associati, possono presentare petizioni al Sindaco e al Consiglio Comunale, in relazione alle rispettive competenze, dirette a porre alla loro attenzione questioni di interesse collettivo e sollecitarne l'intervento.

2 Ai fini delle procedure e delle garanzie del presente articolo, le petizioni debbono essere sottoscritte, con firma autenticata, nelle forme di legge, da un numero di cittadini, come sopra definiti, non inferiore a cento. Esse devono contenere l'indicazione del nominativo e indirizzo di uno dei proponenti, nonché l'indicazione di un domicilio nel Comune, cui inviare le relative comunicazioni.

3 Il Sindaco e il Presidente del Consiglio sottopongono entro trenta giorni alla Giunta Comunale e alla conferenza dei Capi Gruppo, secondo le rispettive competenze, le petizioni pervenute per verificarne l'ammissibilità, che deve essere dichiarata entro trenta giorni.

4 Nei successivi sessanta giorni dalla verifica, se le petizioni sono state giudicate ammissibili, devono essere sottoposte all'esame dell'organo cui sono dirette, che provvede al loro esame entro sessanta giorni dalla ricezione ed esprime le proprie determinazioni con atto deliberativo, da comunicarsi al domiciliatario dei proponenti.

5 Allorché la petizione non venga ritenuta ammissibile e se ne disponga l'archiviazione, deve essere data comunicazione al domiciliatario dei proponenti con l'indicazione delle ragioni che ne hanno determinato l'archiviazione.

Articolo 49 Referendum

1 Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.

2 La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al sindaco previa delibera del consiglio comunale. Per la proposta di referendum sono richieste cinquecento firme da parte degli aventi diritto. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto.

3 Per l'autentica delle firme dei sottoscrittori e dei presentatori si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n.120, art. 4.

4 Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, lo statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
- b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
- e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
- f) gli atti relativi al personale del comune;
- g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
- h) le espropriazioni per pubblica utilità;
- i) questioni attinenti sanzioni amministrative;
- j) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi.

5 È vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.

6 Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.

7 La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non

superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato tecnico composto dal segretario del comune, e da un giudice togato nominato dal tribunale.

8 Il consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi o abrogativi, e un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.

9 Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.

10 Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del referendum e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Articolo 50

Azione popolare

1 L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alla giurisdizione amministrativa, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

2 La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.

3 In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi proposti dall'elettore.

Articolo 51

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1 Il comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

2 Il regolamento:

- k) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
- l) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;
- m) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio, relazioni col pubblico.

3 Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai responsabili dei servizi del comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati.

Articolo 52

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1 Nelle materie di propria competenza il comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.

2 Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il regolamento di cui all'articolo precedente disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:

- n) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
- o) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- p) ad essere sostituiti da un rappresentante.

Articolo 53

Ordine di trattazione delle richieste di atti

1 Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione.

2 La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

Articolo 54

Istruttoria pubblica

1 La responsabilità del procedimento amministrativo, la partecipazione degli interessati allo stesso procedimento e le modalità dell'istruttoria pubblica sono regolati, nell'ambito della legge, da apposito regolamento.

2 Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento.

Articolo 55

Tutela della riservatezza

1 Nel trattamento dei dati personali il comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.

2 Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

TITOLO IV: ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

AZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 56

23

Svolgimento dell'azione amministrativa

1 Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2 Gli Organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3 Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Articolo 57 Funzioni proprie del Comune

1 Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, nonché le misure necessarie alla conservazione e difesa del patrimonio storico, artistico, ambientale e archeologico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2 Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3 In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

- a. pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b. viabilità, traffico e trasporti;
- c. tutela e valorizzazione dei beni culturali, musicali, ambientali, paesaggistici;
- d. difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e. raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f. servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- g. servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
- h. altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
- i. polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

4 Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi da esso prestati.

Articolo 58 Funzioni statali delegate al Comune

1 Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

2 Il Comune svolge funzioni amministrative per servizi di competenza statale, qualora gli vengano affidate con leggi, che regolano anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

3 Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco – ove occorra – funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato, tramite personale specializzato.

Articolo 59

Forma di gestione

1 Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni.

2 Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con il comune o gli enti pubblici che la controllano.

3 È consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 60, comma 2.

4 Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Articolo 60

Gestione in economia

1 L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2 La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 26.

Articolo 61

Aziende speciali

1 Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, e successive modifiche e integrazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2 Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3 Il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a

consigliere comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero non superiore a quello fissato dalla legge, assicurando la presenza di entrambi i sessi.

4 Il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente comma 5.

5 Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

6 Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i componenti della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

7 Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

8 L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

9 L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

10 L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

11 Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

12 Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 62

Istituzioni

1 In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza economica, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2 Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal consiglio comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, assicurando la presenza di entrambi i sessi.

3 Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 61 per le aziende speciali.

4 Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5 L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6 Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7 L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 63

Società

1 Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato non possono essere costituite società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2 È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

Articolo 64

Convenzioni

1 Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.

2 Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

Articolo 65

Consorzi

1 Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni.

2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*legge finanziaria 2008*) è consentita l'adesione ad un unico consorzio, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

Articolo 66

Accordi di programma

1 Il comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, la regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Articolo 67

Modalità costitutive

1 Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

Articolo 68

Altre forme di collaborazione

1 Il comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.

2 L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.

3 Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

TITOLO V: L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

Articolo 69

Norme di organizzazione

1 L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio e dei vigenti piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale.

2 L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate.

3 La gestione amministrativa dell'Ente è attribuita ai dirigenti, qualora istituiti i relativi posti nella dotazione organica nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, o ai responsabili dei servizi, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.

4 Le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5 L'organizzazione del lavoro compete ai dirigenti, se istituiti, o ai responsabili dei servizi, i quali sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati.

Articolo 70

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1 Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2 Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

3 L'attività dell'Amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario Generale e dai vari Dirigenti/Responsabili di servizio con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Sdal presente Statuto e da appositi Regolamenti.

4 La gestione si sostanzia in funzioni amministrative, tecniche e contabili, strumentali ai risultati da conseguire.

5 Ai sensi di legge, dello Statuto e del Regolamento, gli organi di gestione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione, danno attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti. Nell'emanazione degli atti di indirizzo, la discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la disponibilità delle risorse dell'Ente.

Articolo 71

Organizzazione del personale

1 Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2 Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3 Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Articolo 72

Stato giuridico e trattamento economico del personale .

1 Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, salvo le materie sottoposte a riserva di legge.

2 Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al presente statuto, le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

Articolo 73

Incarichi a contratto

1 La copertura dei posti di responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifiche dirigenziali, ove istituite, o di alta specializzazione, sia in caso di vacanza degli stessi che al di fuori della dotazione organica, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2 Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3 I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Articolo 74

Segretario comunale

1 Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2 Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3 Il Segretario comunale può inoltre esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Articolo 75

Il Vice Segretario

1 E' istituita la figura del Vice Segretario al fine di coadiuvare il Segretario Comunale nell'esercizio delle sue funzioni.

2 Il Vice Segretario ha funzioni vicarie del Segretario nei casi di assenza, impedimento e vacanza, oltre a svolgere funzioni di collaborazione ed ausilio.

3 Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce le modalità di copertura del posto, fermo restando il principio del possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla

carriera di Segretario Comunale.

- 4 Lo stesso Regolamento disciplina le attribuzioni e responsabilità del Vice Segretario.

Articolo 76 **Responsabilità degli uffici e dei servizi**

1 Spetta ai dirigenti o ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2 Spettano ai dirigenti o ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

3 I dirigenti o i responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4 Le funzioni di cui al presente articolo sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Articolo 77 **Ufficio di staff**

1 Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, o della Giunta, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge.

2 I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da altra pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni.

TITOLO VI: FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Articolo 78 **Norme di rinvio**

1. L'attività finanziaria e contabile è svolta nel rispetto della legge, dei principi enunciati nel presente capo dello Statuto e del regolamento di contabilità comunale, previsto dalla normativa vigente.

Articolo 79 **Autonomia finanziaria**

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e giustizia, tributi, tariffe e corrispettivi in modo da

assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alla sua effettiva capacità contributiva.

Articolo 80

La programmazione economica e finanziaria

1 La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie disponibili. Gli atti fondamentali di tale attività sono costituiti dal bilancio di previsione, dalla relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale e dagli altri allegati previsti dalla normativa vigente.

2 Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione.

3 Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini di legge, osservando i principi d'unità, annualità, dell'universalità, dell'integrità, veridicità e del pareggio economico e finanziario e pubblicità.

4 Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Articolo 81

Gestione del bilancio

1 La gestione del bilancio è rivolta al conseguimento di adeguati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

2 I risultati della gestione sono rilevati dal rendiconto della gestione sottoposto all'approvazione del Consiglio.

3 Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Articolo 82

Revisione economico-finanziaria

1 La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2 Il regolamento di contabilità disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Articolo 83

Appalti e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 84 Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. Ad esse si applicano le procedure di cui al successivo articolo 123 ed entrano in vigore nei medesimi termini.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica.
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere ripresentata, anche in diversa forma, ma con analogo contenuto, prima che siano trascorsi due anni dal provvedimento con la quale è stata respinta.
6. Per quanto non specificamente previsto dal presente Statuto nelle materie di sua competenza si fa rinvio alle norme statali sovraordinate pro tempore vigenti, secondo la disciplina della gerarchia delle fonti dell'ordinamento giuridico. In tutti i casi in cui il presente Statuto citi norme di qualsiasi tipo che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.
7. Le disposizioni del presente Statuto si intendono altresì disapplicate per effetto di sopravvenute norme sovraordinate che dispongano con efficacia generale in modo diverso e/o in contrasto con quanto previsto dallo Statuto medesimo. In tali casi, in attesa di eventuale aggiornamento formale dello Statuto, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 85 Adozione dei regolamenti

1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dal presente Statuto ovvero aggiorna, se del caso, quelli esistenti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili con lo stesso.

Articolo 86 Violazioni dei Regolamenti Comunali e sanzioni amministrative

1. Le violazioni dei Regolamenti Comunali sono punite con le sanzioni amministrative, principali ed accessorie, adottate ed applicate ai sensi della vigente normativa e dello Statuto.

2 Il Consiglio Comunale adotta apposito Regolamento per la determinazione degli importi edittali delle sanzioni pecuniarie da applicarsi per le violazioni dei Regolamenti Comunali a contenuto precettivo esterno, ivi comprese le ordinanze sindacali e dirigenziali, esecutive o integrative di leggi e regolamenti, per le quali la legge non prevede sanzioni di diversa entità

INDICE ANALITICO

		TITOLO I		
		PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI		
		CAPO I		
Articolo	1	Comune di Carovigno	pag.	2
Articolo	2	Territorio, sede, gonfalone, e stemma	pag.	2
Articolo	3	Finalità	pag.	3
		CAPO II		
		FINALITA' E FUNZIONI		
Articolo	4	Tutela della salute	pag.	3
Articolo	5	Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico, archeologico e culturale	pag.	3
Articolo	6	Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero	pag.	3
Articolo	7	Forme di garanzia per i cittadini dell'Unione Europea e per gli stranieri	Pag.	4
Articolo	8	Assetto e utilizzo del territorio	pag.	4
Articolo	9	Sviluppo Economico	pag.	4
Articolo	10	Programmazione economico-sociale e territoriale	pag.	5
Articolo	11	Partecipazione, decentramento, cooperazione	pag.	5
Articolo	12	Servizi Pubblici	pag.	5
		TITOLO II		
		L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE, ORGANI ELETTIVI		
		CAPO I		
		ORGANI ISTITUZIONALI		
Articolo	13	Organi	pag.	6
Articolo	14	Organi collegiali Pari Opportunità	pag.	6
		CAPO II		
		IL CONSIGLIO COMUNALE		
Articolo	15	Consiglio Comunale	pag.	6
Articolo	16	Competenze del Consiglio Comunale	pag.	7
Articolo	17	Gruppi consiliari	pag.	7
Articolo	18	Conferenza dei capigruppo consiliari	pag.	8
Articolo	19	Presidenza del Consigli Comunale	pag.	8
Articolo	20	Attribuzione e prerogative del Presidente del Consiglio Comunale	pag.	8
Articolo	21	Dimissioni, morte e revoca del Presidente del Consiglio comunale e del Vice Presidente	pag.	9
Articolo	22	Consiglieri Comunali	pag.	9
Articolo	23	Commissioni permanenti	pag.	10
Articolo	24	Commissioni di controllo e di indagine	pag.	10
Articolo	25	Commissioni speciali	pag.	11
Articolo	26	Commissione per le Pari Opportunità	pag.	11
Articolo	27	Decadenza	pag.	11
Articolo	28	Convocazione del Consiglio Comunale	pag.	12

Articolo	29	Adunanze Consiliari	pag.	12
Articolo	30	Prima adunanza	pag.	13
Articolo	31	Linee programmatiche	pag.	13
Articolo	32	Poteri di iniziativa	pag.	13
		CAPO III		
		IL SINDACO		
Articolo	33	Sindaco	pag.	14
Articolo	34	Vice Sindaco	pag.	14
		CAPO IV		
		LA GIUNTA COMUNALE		
Articolo	35	Giunta Comunale	pag.	15
Articolo	36	Attribuzione della Giunta Comunale	pag.	15
Articolo	37	Funzionamento della Giunta Comunale	pag.	15
Articolo	38	Mozione di sfiducia	pag.	16
Articolo	39	Cessazione della carica di Assessore	pag.	16
		TITOLO III		
		PARTECIPAZIONE POPOLARE		
		CAPO I		
		ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE		
Articolo	40	Libere forme associative	pag.	16
Articolo	41	Il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi e il Garante per i Diritti dell'infanzia	pag.	17
Articolo	42	Partecipazione dei cittadini	pag.	18
Articolo	43	Riunioni e assemblee	pag.	18
Articolo	44	Consultazioni della popolazione	pag.	18
Articolo	45	Gestione di servizi in forma associata	pag.	19
Articolo	46	Consulta permanente dei cittadini stranieri	pag.	19
Articolo	47	Istanze	pag.	19
Articolo	48	Petizioni	pag.	20
Articolo	49	Referendum	pag.	20
Articolo	50	Azione popolare	pag.	21
Articolo	51	Diritto di accesso ai documenti amministrativi	pag.	22
Articolo	52	Partecipazione ai procedimenti amministrativi	pag.	22
Articolo	53	Ordine di trattazione delle richieste di atti	pag.	22
Articolo	54	Istruttoria pubblica	pag.	22
Articolo	55	Tutela della riservatezza	pag.	23
		TITOLO IV		
		ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		
		CAPO I		
		AZIONE AMMINISTRATIVA		
Articolo	56	Svolgimento dell'azione amministrativa	pag.	23
Articolo	57	Funzioni proprie del Comune	pag.	23
Articolo	58	Funzioni statali delegate al comune	pag.	24
Articolo	59	Forma di gestione	pag.	24

Articolo	60	Gestione in economia	pag.	25
Articolo	61	Aziende speciali	pag.	25
Articolo	62	Istituzioni	pag.	26
Articolo	63	Società	pag.	26
Articolo	64	Convenzioni	pag.	27
Articolo	65	Consorzi	pag.	27
Articolo	66	Accordi di programma	pag.	27
Articolo	67	Modalità costitutive	pag.	27
Articolo	68	Altre forme di collaborazione	pag.	27
		TITOLO V		
		L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE		
		CAPO I		
Articolo	69	Norme di Organizzazione	pag.	28
Articolo	70	Ordinamento degli uffici e dei servizi	pag.	28
Articolo	71	Organizzazione del personale	pag.	29
Articolo	72	Stato giuridico e trattamento economico del personale	pag.	29
Articolo	73	Incarichi a contratto	pag.	29
Articolo	74	Segretario Comunale	pag.	30
Articolo	75	Vice Segretario Comunale	pag.	30
Articolo	76	Responsabilità degli uffici e dei servizi	pag.	30
Articolo	77	Uffici di staff	pag.	30
		TITOLO VI		
		FINANZA E CONTABILITA'		
		CAPO I		
		LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA		
Articolo	78	Norme di rinvio	pag.	31
Articolo	79	Autonomia finanziaria	pag.	31
Articolo	80	La programmazione economica e finanziaria	pag.	31
Articolo	81	Gestione del bilancio	pag.	31
Articolo	82	Revisione economico-finanziaria	pag.	32
Articolo	83	Appalti e contratti	pag.	32
		TITOLO VII		
		DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		
Articolo	84	Modificazioni e abrogazione dello Statuto	pag.	33
Articolo	85	Adozione dei regolamenti	pag.	33
Articolo	86	Violazioni dei Regolamenti Comunali e sanzioni amministrative	pag.	33

